

STATUTO

**"SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE "LA ROCCA
CEFALU' " " IN FORMA
ABBREVIATA
"LA ROCCA CEFALU'
COOPERATIVA SOCIALE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CEFALU' PA VIA ENRICO MEDI 30
Numero REA: PA - 417120
Codice fiscale: 06807890824
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

CHE LO HANNO PIENAMENTE CONFERMATO ED APPROVATO IN TUTTO IL
SUO CONTENUTO.

E CI SOTTOSCRIVIAMO, IN QUESTO ED A MARGINE DEGLI ALTRI SETTE
FOGLI, ALLE ORE TREDICI E MINUTI CINQUANTA (ORE 13.50).

F.TO: NATALE STEFANO - CRISAFI GINO - GIAMBELLUCA PIETRO -
PATRIZIA FICICCHIA - ALICE CINZIA FICICCHIA - VINCENZA
SANZONE - DANIELE GIAMBELLUCA - DR. GIOVANNI CASSATA NOTAIO

ALLEGATO "A" AL N.REP. 687/497

STATUTO SOCIALE

DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

DENOMINATA

" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA ROCCA CEFALU'" "

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 (COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE)

E' COSTITUITA, CON SEDE NEL COMUNE DI CEFALU', LA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA ROCCA CEFALU'" ".

IN FORMA ABBREVIATA LA SOCIETA' SARA' DENOMINATA "LA ROCCA

CEFALU' - COOPERATIVA SOCIALE".

LA COOPERATIVA POTRA' ISTITUIRE, CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, SEDI SECONDARIE, SUCCURSALI, AGENZIE E
RAPPRESENTANZE ANCHE ALTROVE.

ART. 2 (DURATA)

LA COOPERATIVA HA DURATA FINO AL TRENTUNO DICEMBRE
DUEMILASESSANTA (31.12.2060) E POTRA' ESSERE PROROGATA CON
DELIBERA DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SALVO IL DIRITTO DI
RECESSO PER I SOCI DISSENZIENTI.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 (SCOPO)

LA COOPERATIVA NON HA SCOPO DI LUCRO; CONFORMEMENTE A QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE
1991 N. 381, SUO FINE PRINCIPALE E' IL PERSEGUIMENTO
DELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA
E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA
GESTIONE DI SERVIZI SOCIO - SANITARI ED EDUCATIVI, INCLUSE LE
ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE A), B), C),
D) L) E P) DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 112 (ATTIVITA' QUESTE
DI INTERESSE GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA'
CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA' SOCIALE).

IN PARTICOLARE, LO SCOPO CHE I SOCI COOPERATORI INTENDONO
PERSEGUIRE E' QUELLO DI OTTENERE, TRAMITE LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA E CON LA PRESTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA'

LAVORATIVA, CONTINUITA' D'OCCUPAZIONE E LE MIGLIORI
CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI.

LA COOPERATIVA INTENDE PROPORRE UNO STILE EDUCATIVO PROTESO A
PROMUOVERE LA MATURAZIONE DEI RAGAZZI NELLA LORO PERSONA
GLOBALMENTE INTESA (PERSONA AUTONOMA, MATURA E RESPONSABILE,
RISPETTOSA VERSO SE' E VERSO GLI ALTRI), CIO' FAVORENDO NEGLI
EDUCATORI LA CONSAPEVOLEZZA CRITICA SUL RUOLO DELLA
COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE IN AMBITO SCOLASTICO,
EVITANDO, SUPERANDO E CONTENENDO NEI BAMBINI E NEI RAGAZZI,
LO SVANTAGGIO ANCHE DAL PUNTO DI VISTA LINGUISTICO, PER UN
USO PIU' EFFICACE DELLO STRUMENTO LINGUISTICO CHE FAVORISCA
NEI RAGAZZI LA MATURAZIONE DEL PENSIERO LOGICO FORMALE
PERSONALE CRITICO E CREATIVO.

ESSA INTENDE CONTRIBUIRE ALL'ISTRUZIONE, EDUCAZIONE E
FORMAZIONE AD OGNI LIVELLO, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA ATTA
A FAVORIRE UN QUALIFICATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
E L'ACCESSO A DIVERSI GRADI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE.

LA COOPERATIVA FAVORISCE, IN QUALUNQUE AMBITO E MODELLO
SCOLASTICO, UNO SCAMBIO DI COMPETENZE ED ESPERIENZE TRA
SOGGETTI PROTAGONISTI DEL FATTO EDUCATIVO, MATURANDO
PROGRESSIVAMENTE INSIEME, IN AMBITI DI COLLABORAZIONE REALI,
SCELTE CHE FAVORISCANO LA COLLEGIALITA' PER L'AFFRONTATO E LA
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI EDUCATIVI.

ALTRESI' LA SOCIETA' HA COME SCOPO LA PROMOZIONE CULTURALE E

SOCIALE DELLE PERSONE, IN GENERE.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E
MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN
ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA
NELLE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA LEGGE, OVVERO IN
QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTA LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI
SOCI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001 N. 142.

LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON
TERZI NON SOCI.

LA COOPERATIVA E' RETTA E DISCIPLINATA DAI PRINCIPI DELLA
MUTUALITA', SENZA FINI DI SPECULAZIONE PRIVATA.

LA COOPERATIVA SI PROPONE ALTRESI' DI CONTRIBUIRE ALLO
SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO; PERCIO' LA COOPERATIVA
ADERISCE ALLA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE,
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI RAPPRESENTANZA E TUTELA DELLA
COOPERAZIONE GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTA, ED ALLE SUE
ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI.

SU DELIBERA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' ADERIRE AD
ALTRI ORGANISMI ECONOMICI E SINDACALI CHE SI PROPONGONO
INIZIATIVE DI ATTIVITA' MUTUALISTICHE, COOPERATIVISTICHE, DI
LAVORO O DI SERVIZIO.

IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DEI RAPPORTI
MUTUALISTICI, LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEVE ESSERE

RISPETTATA ANCHE NELLA RIPARTIZIONE DEI RISTORNI.

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE)

CONSIDERATO LO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETA', COSI' COME
DEFINITO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI
INTERESSI DEI SOCI COME PIU' OLTRE DETERMINATI, LA
COOPERATIVA HA COME OGGETTO:

- ISTITUIRE E GESTIRE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, COMPRESI
GLI ASILI NIDO ED I SERVIZI INNOVATIVI ALL'INFANZIA, QUALI AD
ESEMPIO NIDI INTEGRATI, NIDI FAMIGLIA, CENTRI INFANZIA,
ATELIER;
- PROMUOVERE E GESTIRE: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI, NEI MODI CHE
SARANNO DI VOLTA IN VOLTA RITENUTI ATTINENTI AI MEDESIMI;
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER SCUOLE
SUPERIORI E UNIVERSITA' DIRETTE ALLA PREPARAZIONE DI ADDETTI
ALLE NUOVE RICHIESTE DEL MERCATO DEL LAVORO; CORSI DI
FORMAZIONE CULTURALE E DI FORMAZIONE ARTISTICA E SOCIALE;
- PROMUOVERE: VISITE GUIDATE, INCONTRI CULTURALI ED
EDUCATIVI, DIBATTITI, MOSTRE, CONVEGNI, SEMINARI, TAVOLE
ROTONDE ED ATTIVITA' RICREATIVE;
- ISTITUIRE BORSE DI STUDIO;
- GESTIRE CENTRI CULTURALI, ASSISTENZIALI, EDUCATIVI,
SPORTIVI E RICREATIVI, QUALI AD ESEMPIO ASILI, SCUOLE, CENTRI
DI ASSISTENZA, SERVIZI DI ASSISTENZA PER BAMBINI E GIOVANI,
SERVIZI DI ISTRUZIONE E DI RIEDUCAZIONE DI OGNI TIPO, CAMPI

SPORTIVI E TEATRI, CINEMATOGRAFI E SALE DI OGNI TIPO;

- PROMUOVERE TUTTE LE INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE VARIE COMPONENTI, INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI COLLEGIALI AI VARI LIVELLI, IN PARTICOLARE PER QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1973 N. 477 E DALLA LEGGE 28 MARZO 2003 N. 53;

- METTERE A DISPOSIZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO QUALE AD ESEMPIO INSEGNANTI, ISTRUTTORI, TECNICI SPECIALIZZATI, OLTRE CHE MATERIALE E STRUMENTAZIONE;

- PROMUOVERE E GESTIRE: CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI, NEI MODI CHE SARANNO DI VOLTA IN VOLTA RITENUTI ATTINENTI AI MEDESIMI; CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER SCUOLE SUPERIORI E UNIVERSITA' DIRETTE ALLA PREPARAZIONE DI ADDETTI ALLE NUOVE RICHIESTE DEL MERCATO DEL LAVORO; CORSI DI FORMAZIONE CULTURALE E DI FORMAZIONE ARTISTICA E SOCIALE, ANCHE IN COLLEGAMENTO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INCENTIVARE LA COMPETENZA DEI PROPRI SOCI E DEI TERZI.

LA SOCIETA' POTRA' ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, COOPERATIVE ED ENTI AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI, COMPLEMENTARI O ACCESSORI AL PROPRIO.

LA COOPERATIVA POTRA' ADERIRE E PARTECIPARE AD ORGANISMI ECONOMICI, DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO, AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED

IL CREDITO.

LA COOPERATIVA POTRA', ALTRESI', FAVORIRE E SVILUPPARE
INIZIATIVE SOCIALI, MUTUALISTICHE, CULTURALI E PROFESSIONALI,
RICREATIVE, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO PER I PROPRI SOCI.

L'ATTIVITA' SOCIALE POTRA' ESSERE SVOLTA SIA IN/PER L'ITALIA
CHE IN/PER L'ESTERO.

A TAL FINE ESSA POTRA', TRAMITE PREVALEMENTEMENTE L'ATTIVITA'
LAVORATIVA DEI PROPRI SOCI, ATTUARE ESPERIENZE ANCHE
SPERIMENTALI DI GESTIONE DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
FORMATIVE, SOSTENERE ED ATTUARE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO E
DI RACCORDO TRA LA SCUOLA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ED IL
MONDO DEL LAVORO, PROMUOVERE ATTUARE E GESTIRE ATTIVITA'
COMPLEMENTARI FORMATIVE PARASCOLASTICHE ED EXTRASCOLASTICHE,
ATTIVARE PROGETTI A FAVORE DEGLI ALUNNI ED EX ALUNNI, BAMBINI
E RAGAZZI DI QUARTIERE, ANCHE IN CONCORSO CON GLI ENTI LOCALI
ED ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PREVENIRE,
SUPERARE, RIDURRE E CONTENERE IL DISAGIO SCOLASTICO GIOVANILE
SIA NELL'ASPETTO DEGLI APPRENDIMENTI CHE NELL'ASPETTO
SOCIALE.

LA COOPERATIVA POTRA' ANCHE PROMUOVERE ATTIVITA' DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE, CONVEGNI, CENTRO STUDI, BIBLIOTECHE ED
ARCHIVI, PER APPROFONDIRE LE CONOSCENZE, LE ESPERIENZE E GLI
STRUMENTI CHE FAVORISCA L'INTERVENTO PRECOCE SUL DISAGIO
BIO PSICO-SOCIALE.

INOLTRE, LA COOPERATIVA POTRA' PROMUOVERE E GESTIRE IL

RECUPERO E L'INTEGRAZIONE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP O DI DISADATTAMENTO, SVILUPPARE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DI ISTITUZIONI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE PER L'AFFERMAZIONE DEI LORO DIRITTI, NONCHE' PROMUOVERE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE MEDIANTE COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE VIVE DELLA COMUNITA' PER RENDERLA PIU' CONSAPEVOLE E DISPONIBILE ALL'ATTENZIONE ED ALL'ACCOGLIENZA DELLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO.

NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE ALLE ATTIVITA' SOPRAELENATE, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE MEDESIME, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59 ED

EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE.

LA COOPERATIVA POTRA', ALTRESI', ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVE IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2529 CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI PREVISTI.

LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 (SOCI COOPERATORI)

IL NUMERO DEI SOCI E' ILLIMITATO E NON PUO' ESSERE INFERIORE
AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE.

POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI SOCI COOPERATORI LE PERSONE
FISICHE APPARTENENTI ALLE SEGUENTI CATEGORIE:

- **SOCI LAVORATORI**, VALE A DIRE PERSONE FISICHE CHE PER
PROFESSIONE, CAPACITA' EFFETTIVA DI LAVORO, ATTITUDINE E
SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE MATURATE NEI SETTORI DI CUI
ALL'OGGETTO DELLA COOPERATIVA, POSSONO PARTECIPARE
DIRETTAMENTE ALL'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA E COOPERARE AL
SUO ESERCIZIO ED AL SUO SVILUPPO, REALIZZANDO LO SCAMBIO
MUTUALISTICO ATTRAVERSO L'APPORTO DELLE PROPRIE PRESTAZIONI
LAVORATIVE;

AD ESSI SONO RICHIESTI I REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALI
ADEGUATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA MANSIONE, CAPACITA'
DI LAVORO IN "EQUIPE" E/O IN COORDINAMENTO CON GLI ALTRI SOCI
E CAPACITA' DI INIZIATIVA PERSONALE IN CAMPO LAVORATIVO E -
IN OGNI CASO - APPROVAZIONE DELLO SCOPO MUTUALISTICO ED
ADESIONE AL MEDESIMO;

- **SOCI VOLONTARI**, PERSONE FISICHE CHE PRESTANO LA LORO
ATTIVITA' LAVORATIVA GRATUITAMENTE, ESCLUSIVAMENTE PER FINI
DI SOLIDARIETA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 381/91
E NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

POSSONO ESSERE SOCI COOPERATORI ANCHE LE PERSONE GIURIDICHE,
PUBBLICHE E PRIVATE, NEI CUI STATUTI SIA PREVISTO IL
FINANZIAMENTO E LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DELLE COOPERATIVE

SOCIALI.

OGNI SOCIO E' ISCRITTO IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL "LIBRO DEI SOCI" IN BASE ALLA APPARTENENZA A CIASCUNA DELLE CATEGORIE SU INDICATE.

NON POSSONO IN NESSUN CASO ESSERE SOCI GLI INTERDETTI, GLI INABILITATI, I FALLITI NON RIABILITATI, NONCHE' COLORO CHE ESERCITINO IN PROPRIO IMPRESE IN CONCORRENZA CON QUELLA DELLA COOPERATIVA.

ART. 6 (CATEGORIA SPECIALE DI SOCI)

LA COOPERATIVA POTRA' ISTITUIRE UNA CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2527, 3° COMMA, CODICE CIVILE, I CUI DIRITTI ED OBBLIGHI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE ARTICOLO.

IL NUMERO DEI SOCI AMMESSI ALLA CATEGORIA SPECIALE NON POTRA' IN OGNI CASO SUPERARE UN TERZO DEL NUMERO TOTALE DEI SOCI COOPERATORI.

IN TALE CATEGORIA SPECIALE POTRANNO ESSERE AMMESSI, IN RAGIONE DELL'INTERESSE AL LORO INSERIMENTO NELL'IMPRESA O AL FINE DI COMPLETARE LA LORO FORMAZIONE, SOGGETTI IN GRADO DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI.

LA DURATA DELL'APPARTENENZA DEL SOCIO A TALE CATEGORIA SPECIALE, NEI LIMITI DI LEGGE, VIENE FISSATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE.

IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE HA DIRITTO DI VOTO SOLO NELLE DELIBERAZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEL

BILANCIO E NON PUO' RAPPRESENTARE ALTRI SOCI.

I SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE POSSONO ESSERE
ELETTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL'ARTICOLO 10
DEL PRESENTE STATUTO, IL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA
SPECIALE PUO' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO CON UN PREAVVISO
DI ALMENO TRE MESI. IL RECESSO HA EFFETTO TANTO CON RIGUARDO
AL RAPPORTO SOCIALE CHE AL RAPPORTO MUTUALISTICO, ALLO
SPIRARE DEL SUDETTO TERMINE.

COSTITUISCONO CAUSE DI ESCLUSIONE DEL SOCIO APPARTENENTE ALLA
SPECIALE CATEGORIA, OLTRE A QUELLE INDIVIDUATE DALL'ARTICOLO
11 DEL PRESENTE STATUTO:

- L'INOSSERVANZA DEI DOVERI INERENTI LA FORMAZIONE;
- LA CARENTE PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIALI ED AI
MOMENTI DI PARTECIPAZIONE PREDISPOSTI DALLA COOPERATIVA;
- IL MANCATO ADEGUAMENTO AGLI STANDARD PRODUTTIVI DELLA
COOPERATIVA O IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI PARTECIPAZIONE
ALL'ATTIVITA' ECONOMICA DELLA STESSA, FINALIZZATI AL PROPRIO
INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.

VERIFICATASI UNA CAUSA DI ESCLUSIONE, IL SOCIO APPARTENENTE
ALLA SPECIALE CATEGORIA POTRA' ESSERE ESCLUSO DAL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA FISSATA AL
MOMENTO DELLA SUA AMMISSIONE.

QUALORA, AL TERMINE DEL SUDETTO PERIODO, IL SOCIO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE NON ABBIA ESERCITATO IL

DIRITTO DI RECESSO O NON SIA STATO ESCLUSO NEI CASI PREVISTI
AI PRECEDENTI COMMI, E' AMMESSO A GODERE DEI DIRITTI CHE
SPETTANO AI SOCI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE STATUTO.

IL PASSAGGIO ALLA CATEGORIA ORDINARIA DI SOCIO COOPERATORE
DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'INTERESSATO E ANNOTATO, A CURA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL LIBRO DEI SOCI.

AL SOCIO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA SPECIALE, PER QUANTO NON
PREVISTO NEL PRESENTE TITOLO, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI
DEI SOCI COOPERATORI.

ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME SOCIO DOVRA' PRESENTARE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOMANDA SCRITTA CHE DOVRA'
CONTENERE, SE TRATTASI DI PERSONA FISICA:

A) L'INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, DATA E LUOGO
DI NASCITA, CODICE FISCALE NONCHE' INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA E NUMERO DI FAX;

B) L'INDICAZIONE DELL'EFFETTIVA ATTIVITA' SVOLTA, DELLA
CONDIZIONE O CAPACITA' PROFESSIONALE, DELLE SPECIFICHE
COMPETENZE POSSEDUTE IN RELAZIONE AI REQUISITI RICHIESTI
DALLO STATUTO;

C) L'AMMONTARE DELLA QUOTA DI CAPITALE CHE PROPONE DI
SOTTOSCRIVERE, CHE NON DOVRA' COMUNQUE ESSERE INFERIORE NE'
SUPERIORE AI LIMITI DI LEGGE;

D) LA CATEGORIA DI SOCI COOPERATORI ALLA QUALE RICHIEDE DI
ESSERE AMMESSO;

E) LA DICHIARAZIONE DI CONOSCERE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE
IL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI SOCIALI E DI ATTENERSI
ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI.

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME **SOCIO LAVORATORE**, OLTRE A
QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI: A), B), C), D) ED E),
DOVRA' INOLTRE INDICARE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

A.1) L'IMPEGNO A CONFERIRE LA PROPRIA OPERA PER IL
CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON LE MODALITA' E NEI
TERMINI STABILITI DAI REGOLAMENTI INTERNI, IN RAPPORTO ALLA
QUANTITA' DI LAVORO DISPONIBILE IN COOPERATIVA.

CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME **SOCIO VOLONTARIO**, OLTRE A
QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI: A), B), C), D) ED E),
DOVRA' INOLTRE INDICARE NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE:

A.2) L'IMPEGNO A CONFERIRE LA PROPRIA OPERA PER IL
CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, CON LE MODALITA' E NEI
TERMINI STABILITI DAI REGOLAMENTI INTERNI;

B.2) L'INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE POSSEDUTE.

FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO NEL 2° COMMA DELL'ARTICOLO
2522 CODICE CIVILE, SE TRATTASI DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI OD
ENTI, OLTRE A QUANTO PREVISTO NEI PRECEDENTI PUNTI: B), C),
D) ED E) RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE, LA DOMANDA DI
AMMISSIONE DOVRA' CONTENERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

- LA RAGIONE SOCIALE O LA DENOMINAZIONE, LA FORMA GIURIDICA,
LA SEDE LEGALE, IL CODICE FISCALE, LA PARTITA I.V.A., NONCHE'
L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ED IL NUMERO DI

FAX;

- LA DELIBERA DELL'ORGANO SOCIALE CHE HA AUTORIZZATO LA
DOMANDA;

- LA QUALITA' DELLA PERSONA CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ACCERTATA L'ESISTENZA DEI
REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 5, DELIBERA SULLA
DOMANDA SECONDO CRITERI NON DISCRIMINATORI, COERENTI CON LO
SCOPO MUTUALISTICO E L'ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA.

LA DELIBERA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE COMUNICATA
ALL'INTERESSATO E ANNOTATA, A CURA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, SUL LIBRO DEI SOCI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE, ENTRO SESSANTA GIORNI,
MOTIVARE LA DELIBERAZIONE DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI.

QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHI L'HA PROPOSTA PUO', ENTRO
IL TERMINE DI DECADENZA DI SESSANTA GIORNI DALLA
COMUNICAZIONE DEL DINIEGO, CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI
PRONUNCI L'ASSEMBLEA, LA QUALE DELIBERA SULLE DOMANDE NON
ACCOLTE, SE NON APPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA
SUCCESSIVA CONVOCAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE, O NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO, ILLUSTRA LE
RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO
ALL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI.

ART. 8 (OBBLIGHI DEI SOCI)

FERMI RESTANDO GLI ALTRI OBBLIGHI NASCENTI DALLA LEGGE E
DALLO STATUTO, I SOCI SONO OBBLIGATI:

A) AL VERSAMENTO, CON LE MODALITA' E NEI TERMINI FISSATI DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- DEL CAPITALE SOTTOSCRITTO;
- DELL'EVENTUALE TASSA DI AMMISSIONE, A TITOLO DI RIMBORSO
DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE;
- DEL SOVRAPPREZZO EVENTUALMENTE DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA
IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO SU PROPOSTA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B) ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI INTERNI E
DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI.

IN PARTICOLARE, I SOCI LAVORATORI, OLTRE A QUANTO PREVISTO
NEI PRECEDENTI PUNTI A) E B), SONO ULTERIORMENTE OBBLIGATI:

A.1) A NON ADERIRE AD ALTRE SOCIETA' CHE PERSEGUANO IDENTICI
SCOPI SOCIALI ED ESPLICHINO ATTIVITA' CONCORRENTE, NONCHE' A
NON PRESTARE LAVORO A FAVORE DI TERZI ESERCENTI IMPRESE
AVENTI OGGETTO UGUALE OD ANALOGO A QUELLO DELLA COOPERATIVA
SALVO ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ACCORDATA IN CONSIDERAZIONE DELLA TIPOLOGIA
DI RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO E DELLE MODALITA' DI
PRESTAZIONE DELLO STESSO, NONCHE' DELLA QUANTITA' DI LAVORO
DISPONIBILE IN COOPERATIVA;

B.1) A METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CAPACITA'

PROFESSIONALI ED IL PROPRIO LAVORO IN RELAZIONE AL TIPO ED ALLO STATO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' ALLA QUANTITA' DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO DISPONIBILE PER LA COOPERATIVA, SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO E FERME RESTANDO LE ESIGENZE DELLA COOPERATIVA STESSA.

IN PARTICOLARE I SOCI VOLONTARI, OLTRE A QUANTO PREVISTO NEI

PRECEDENTI PUNTI: A) E B) SONO ULTERIORMENTE OBBLIGATI

- A PRESTARE LA PROPRIA ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEI MODI E NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO NEGLI APPOSITI REGOLAMENTI INTERNI.

PER TUTTI I RAPPORTI CON LA COOPERATIVA IL DOMICILIO DEI SOCI E' QUELLO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI.

LA VARIAZIONE DEL DOMICILIO DEL SOCIO HA EFFETTO DALLA RICEZIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI CON LETTERA RACCOMANDATA E/O CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA COOPERATIVA.

IL SOCIO E' TENUTO A COMUNICARE QUALSIASI ALTRA VARIAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI COMUNICATE IN SEDE DI DOMANDA DI AMMISSIONE O SUCCESSIVAMENTE. LE SUDDETTE VARIAZIONI HANNO EFFETTO DAL MOMENTO DELLA LORO COMUNICAZIONE ALLA COOPERATIVA.

ART. 9 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

LA QUALITA' DI SOCIO SI PERDE:

- PER RECESSO, ESCLUSIONE, FALLIMENTO O PER CAUSA DI MORTE,

SE IL SOCIO E' PERSONA FISICA;

- PER RECESSO, ESCLUSIONE, FALLIMENTO, SCIoglimento,
LIQUIDAZIONE, SE IL SOCIO E' DIVERSO DA PERSONA FISICA.

ART. 10 (RECESSO DEL SOCIO)

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE (ART. 2473 CODICE
CIVILE) E, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO PER IL SOCIO
SOVENTORE, PUO' RECEDERE IL SOCIO:

A) CHE ABBIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;

B) CHE NON SIA PIU' IN GRADO DI PARTECIPARE ALL'ATTIVITA'
VOLTA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI;

C) IL CUI RAPPORTO DI LAVORO SIA STATO MOMENTANEAMENTE
SOSPESO PER CAUSE ATTINENTI ALLA QUANTITA' DI LAVORO
DISPONIBILE PER LA COOPERATIVA STESSA OVVERO PER ALTRI
MOTIVI, DA SPECIFICARSI IN DETTAGLIO IN APPOSITO REGOLAMENTO;

D) CHE CESSI IN VIA DEFINITIVA IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA
COOPERATIVA.

IL RECESSO DEI SOCI PERSONE GIURIDICHE E' LIBERO PURCHE'
SIANO DECORSI ALMENO DUE ESERCIZI SOCIALI DALLA LORO
AMMISSIONE IN COOPERATIVA.

IL RECESSO DEI SOCI VOLONTARI E' LIBERO.

IL RECESSO NON PUO' ESSERE PARZIALE.

LA DICHIARAZIONE DI RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATA MEDIANTE
RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O CON POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA ALLA COOPERATIVA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESAMINARLA ENTRO

SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE E TRASMETTERE NON OLTRE I
SEGUENTI DIECI GIORNI LA RELATIVA COMUNICAZIONE AL SOCIO
MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O CON POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA; IN CASO DI DINIEGO IL SOCIO, ENTRO
SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE, PUO'
PROPORRE OPPOSIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE.

IL RECESSO HA EFFETTO, PER QUANTO RIGUARDA IL RAPPORTO
SOCIALE, DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

PER I RAPPORTI MUTUALISTICI, IL RECESSO HA PARIMENTI EFFETTO
DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA
DOMANDA, FATTO SALVO, PER I SOCI LAVORATORI, IL PERIODO DI
PREAVVISO EVENTUALMENTE PREVISTO NEL REGOLAMENTO INTERNO E/O
NEI CONTRATTI DI LAVORO INSTAURATI.

ART. 11 (ESCLUSIONE)

L'ESCLUSIONE PUO' ESSERE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NEI
CONFRONTI DEL SOCIO CHE:

A) NON SIA PIU' IN GRADO DI CONCORRERE AL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI SCOPI SOCIALI, OPPURE CHE ABBIA PERDUTO I REQUISITI
RICHIESTI PER L'AMMISSIONE OVVERO, NEL CASO DI SOCIO
LAVORATORE, CHE ABBIA CESSATO, IN VIA DEFINITIVA, IL RAPPORTO
DI LAVORO CON LA COOPERATIVA O, NEL CASO DI SOCIO VOLONTARIO,
CHE ABBIA CESSATO IN VIA DEFINITIVA L'ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO;

B) RISULTI GRAVEMENTE INADEMPIENTE PER LE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DALLA LEGGE, DALLO STATUTO, DAI REGOLAMENTI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI O CHE INERISCANO IL RAPPORTO MUTUALISTICO, NONCHE' DALLE DELIBERE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI, SALVA LA FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ACCORDARE AL SOCIO UN TERMINE NON SUPERIORE A DIECI GIORNI (10 GIORNI) PER ADEGUARSI;

C) PREVIA INTIMAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NON ADEMPIA ENTRO QUINDICI GIORNI (15 GIORNI), AL VERSAMENTO DEL VALORE DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE O AL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' A QUALSIASI TITOLO;

D) SVOLGA O TENTI DI SVOLGERE ATTIVITA' IN CONCORRENZA CON LA COOPERATIVA;

E) NELL'ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PONGA IN ESSERE COMPORTAMENTI OPPURE COMMETTA GRAVI MANCANZE E/O INADEMPIMENTI TALI DA DETERMINARE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER MOTIVI DISCIPLINARI OVVERO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO.

L'ESCLUSIONE E' COMUNICATA AL SOCIO MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O CON POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA; CONTRO LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE IL SOCIO PUO' PROPORRE OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE.

FATTO SALVO QUANTO PREVISTO AL COMMA PRECEDENTE, IL SOCIO, AI

SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 8 D.LGS. 112/2017, PUO', ENTRO IL TERMINE DI DECADENZA DI QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELL'ESCLUSIONE, CHIEDERE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO E/O POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, CHE SULL'ESCLUSIONE SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, A TAL FINE APPOSITAMENTE CONVOCATA NEI SUCCESSIVI TRENTA GIORNI (30 GIORNI).

L'ESCLUSIONE COMPORTA IN OGNI CASO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

L'ESCLUSIONE DIVENTA OPERANTE DALLA RICEZIONE DA PARTE DEL SOCIO DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

ART. 12 (MORTE DEL SOCIO)

IN CASO DI MORTE DEL SOCIO, GLI EREDI O I LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO HANNO DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DELLA QUOTA INTERAMENTE LIBERATA, EVENTUALMENTE RIVALUTATA, NELLA MISURA E CON LE MODALITA' DI CUI AI SUCCESSIVI ARTICOLI 13 E 14 DEL PRESENTE STATUTO.

GLI EREDI ED I LEGATARI DEL SOCIO DECEDUTO DOVRANNO PRESENTARE, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE DI SPETTANZA, ATTO NOTORIO O ALTRA IDONEA DOCUMENTAZIONE, DALLA QUALE RISULTINO GLI AVENTI DIRITTO.

ART. 13 (RIMBORSO DELLA QUOTA)

I SOCI RECEDUTI OD ESCLUSI HANNO IL DIRITTO AL RIMBORSO ESCLUSIVAMENTE DELLE QUOTE INTERAMENTE LIBERATE,

EVENTUALMENTE RIVALUTATE. LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, EVENTUALMENTE RIDOTTA IN PROPORZIONE ALLE PERDITE IMPUTABILI AL CAPITALE E DETRATTE LE SOMME ANCORA DOVUTE DAL SOCIO, COMPRENDE IL VALORE NOMINALE DELLE QUOTE E IL RIMBORSO DEL SOPRAPPREZZO, OVE VERSATO, QUALORA SUSSISTA NEL PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA E NON SIA STATO DESTINATO AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545/QUINQUIES, COMMA 3, CODICE CIVILE.

IL RIMBORSO DELLE QUOTE HA LUOGO SULLA BASE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SI SONO VERIFICATI IL RECESSO O L'ESCLUSIONE DEL SOCIO.

IL PAGAMENTO DEVE ESSERE FATTO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

ART. 14 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI)

LA COOPERATIVA NON E' TENUTA AL RIMBORSO DELLE QUOTE IN FAVORE DEI SOCI RECEDUTI OD ESCLUSI O DEGLI EREDI DEL SOCIO DECEDUTO, OVE QUESTO NON SIA STATO RICHIESTO ENTRO I CINQUE ANNI (5 ANNI) DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E' DIVENUTO OPERATIVO.

IL VALORE DELLE QUOTE PER LE QUALI NON SARA' RICHIESTO IL RIMBORSO NEL TERMINE SUDETTO SARA' DEVOLUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA RISERVA LEGALE.

I SOCI ESCLUSI PER I MOTIVI INDICATI NELL'ARTICOLO 11,

LETTERE B), C) E D) DOVRANNO PROVVEDERE AL RISARCIMENTO DEI
DANNI ED AL PAGAMENTO DELL'EVENTUALE PENALE, OVE DETERMINATA
DAL REGOLAMENTO.

LA COOPERATIVA PUO' COMPENSARE CON IL DEBITO DERIVANTE DAL
RIMBORSO DELLE QUOTE, DEL SOVRAPPREZZO, O DEL PAGAMENTO DELLA
PRESTAZIONE MUTUALISTICA E DEL RIMBORSO DEI PRESTITI, IL
CREDITO DERIVANTE DA PENALI, OVE PREVISTE DA APPOSITO
REGOLAMENTO, DA RISARCIMENTO DANNI E DA PRESTAZIONI
MUTUALISTICHE FORNITE, ANCHE FUORI DAI LIMITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1243 CODICE CIVILE.

IL SOCIO CHE CESSA DI FAR PARTE DELLA SOCIETA' RISPONDE VERSO
QUESTA, PER IL PAGAMENTO DEI CONFERIMENTI NON VERSATI, PER UN
ANNO DAL GIORNO IN CUI IL RECESSO O L'ESCLUSIONE HANNO AVUTO
EFFETTO.

SE ENTRO UN ANNO DALLO SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
SI MANIFESTA L'INSOLVENZA DELLA SOCIETA', IL SOCIO USCENTE E'
OBBLIGATO VERSO QUESTA NEI LIMITI DI QUANTO RICEVUTO.

NELLO STESSO MODO E PER LO STESSO TERMINE SONO RESPONSABILI
VERSO LA SOCIETA' GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 15 (SOCI SOVVENTORI)

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III DEL
PRESENTI STATUTO E VISTO IL DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 11,
COMMA 3, DEL D.L. 23 DICEMBRE 2013 N. 145, CONVERTITO NELLA

LEGGE 21 FEBBRAIO 2014 N. 9, POSSONO ESSERE AMMESSI A FAR
PARTE DELLA COOPERATIVA ANCHE SOCI SOVVENTORI, DI CUI
ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59.

ART. 16 (CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

I CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI POSSONO AVERE AD OGGETTO
DENARO, BENI IN NATURA O CREDITI E SONO RAPPRESENTATI DA
AZIONI NOMINATIVE TRASFERIBILI.

OGNI AZIONE HA UN VALORE MINIMO PARI A EURO CINQUEMILA (EURO
5.000,00).

I CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI CONFLUISCONO NEL FONDO PER
IL POTENZIAMENTO AZIENDALE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 20,
NUMERO UNO, LETTERA B) DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 17 (ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI)

LE AZIONI DEI SOVVENTORI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE E
TRASFERITE ESCLUSIVAMENTE PREVIO GRADIMENTO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

IL SOCIO CHE INTENDA TRASFERIRE LE AZIONI DEVE COMUNICARE AL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL PROPOSTO ACQUIRENTE E LO
STESSO DEVE PRONUNCIARSI ENTRO SESSANTA GIORNI DAL
RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE.

IN CASO DI MANCATO GRADIMENTO DEL SOGGETTO ACQUIRENTE
INDICATO DAL SOCIO CHE INTENDE TRASFERIRE LA PARTECIPAZIONE,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDERA' AD INDICARNE
ALTRO GRADITO OVVERO PROVVEDERA' A RIMBORSARE AL SOVVENTORE
IL VALORE DELLA QUOTA, COSI' COME PREVISTO AL SUCCESSIVO

ARTICOLO 19.

ART. 18 (DELIBERAZIONE DI EMISSIONE)

L'EMISSIONE DELLE AZIONI DESTINATE AI SOCI SOVVENTORI DEVE
ESSERE EFFETTUATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CHE
DETERMINA L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE STESSA E
L'EVENTUALE ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DEL DIRITTO D'OPZIONE IN
FAVORE DEI SOCI COOPERATORI.

LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STABILISCE ALTRESI' I COMPITI
CHE VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI
FINI DELL'EMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

ART. 19 (DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI)

I DIRITTI SPETTANTI AI SOCI SOVVENTORI SONO COSI'
DISCIPLINATI:

A) IL TASSO DI REMUNERAZIONE DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE E' PARI
A DUE PUNTI PERCENTUALI IN PIU' DEL DIVIDENDO PREVISTO PER I
SOCI COOPERATORI;

B) QUALORA SI DEBBA PROCEDERE ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE
SOCIALE A FRONTE DI PERDITE, QUESTE ULTIME GRAVERANNO ANCHE
SUL FONDO COSTITUITO MEDIANTE I CONFERIMENTI DEI SOVVENTORI,
IN PROPORZIONE AL RAPPORTO TRA QUESTI ED IL CAPITALE
CONFERITO DAI SOCI COOPERATORI;

C) AI SOCI SOVVENTORI E' ATTRIBUITO IL DIRITTO DI ELEGGERE UN
TERZO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

D) I VOTI SPETTANTI AL SOCIO SOVVENTORE SONO ATTRIBUITI COME
SEGUE, IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DEI CONFERIMENTI

EFFETTUATI:

- UN VOTO (1 VOTO) FINO A EURO DIECIMILA (EURO 10.000,00) DI
CAPITALE SOTTOSCRITTO;

- DUE VOTI (2 VOTI) DA EURO DIECIMILAUNO (EURO 10.001,00)
FINO A EURO TRENTAMILA (EURO 30.000,00) DI CAPITALE
SOTTOSCRITTO; E

- TRE VOTI (3 VOTI) OLTRE EURO 30.000,00 DI CAPITALE
SOTTOSCRITTO,

(OVVIAMENTE SEMPRE NEI LIMITI DELL'AMMONTARE MASSIMO DI
CAPITALE SOTTOSCRIVIBILE).

IN OGNI CASO I VOTI ATTRIBUITI AI SOCI SOVVENTORI NON DEVONO
SUPERARE IL TERZO DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI PRESENTI O
RAPPRESENTATI IN CIASCUNA ASSEMBLEA. QUALORA, PER QUALUNQUE
MOTIVO, SI SUPERI TALE LIMITE, I VOTI DEI SOCI SOVVENTORI
VERRANNO COMPUTATI APPLICANDO UN COEFFICIENTE CORRETTIVO
DETERMINATO DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO MASSIMO DEI VOTI AD
ESSI ATTRIBUITO PER LEGGE E IL NUMERO DI VOTI DA ESSI
PORTATI;

I SOCI SOVVENTORI HANNO DIRITTO DI RECEDERE TRASCORSI CINQUE
ANNI (5 ANNI) DALLA LORO AMMISSIONE A SEMPLICE RICHIESTA. LA
DECORRENZA DEL RECESSO E' FISSATA DALLA DATA DI RICEZIONE
DELLA NOTIFICA DEL RECESSO STESSO.

LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AVVERRA' ENTRO UN ANNO DA QUANTO
AVRA' AVUTO EFFICACIA IL RECESSO.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 20 (ELEMENTI COSTITUTIVI)

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' E' COSTITUITO:

1) DAL CAPITALE SOCIALE, CHE E' VARIABILE ED E' FORMATO:

--- A) DAI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI COOPERATORI
RAPPRESENTATI DA QUOTE DI VALORE MINIMO PARI A EURO
DUECENTOCINQUANTA (EURO 250,00);

IL VALORE DELLA QUOTA DETENUTA DA CIASCUN SOCIO NON PUO'
ESSERE SUPERIORE AI LIMITI DI LEGGE;

--- B) DAI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI SOVVENTORI,
CONFLUENTI NEL FONDO PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE;

2) DALLA RISERVA LEGALE INDIVISIBILE FORMATA CON GLI UTILI DI
CUI ALL'ARTICOLO 22 E CON IL VALORE DELLE QUOTE EVENTUALMENTE
NON RIMBORSATE AI SOCI RECEDUTI O ESCLUSI ED AGLI EREDI DI
SOCI DECEDUTI;

3) DALL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO DELLE QUOTE FORMATO CON LE
SOMME VERSATE DAI SOCI AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 8;

4) DALLA RISERVA STRAORDINARIA;

5) DA OGNI ALTRA RISERVA COSTITUITA DALL'ASSEMBLEA E/O
PREVISTA PER LEGGE.

LE RISERVE INDIVISIBILI PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER
STATUTO NON POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI NE' DURANTE
LA VITA SOCIALE NE' ALL'ATTO DELLO SCIoglimento DELLA
SOCIETA'.

ART. 21 (VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE)

LE QUOTE NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO O A VINCOLI
VOLONTARI, NE' ESSERE CEDUTE CON EFFETTO VERSO LA SOCIETA'
FATTO SALVO IL DIRITTO DI RECESSO.

ART. 22 (BILANCIO D'ESERCIZIO)

L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI
ANNO.

ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO SOCIALE IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI
BILANCIO.

IL PROGETTO DI BILANCIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA
DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA
CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, OVVERO ENTRO CENTOTTANTA
GIORNI QUALORA VENGA REDATTO IL BILANCIO CONSOLIDATO, OPPURE
LO RICHIEDANO PARTICOLARI ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA ED
ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA', SEGNALATE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE O, IN ASSENZA
DI QUESTA, NELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO.

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA
DESTINAZIONE DEGLI UTILI ANNUALI DESTINANDOLI:

A) A RISERVA LEGALE INDIVISIBILE NELLA MISURA NON INFERIORE A
QUELLA STABILITA DALLA LEGGE;

B) AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31
GENNAIO 1992, N. 59, NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE
MEDESIMA;

C) A REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DEI SOCI SOVVENTORI;

D) AD EVENTUALE RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE, NEI
LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DELLA
LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59;

E) AD EVENTUALI DIVIDENDI IN MISURA NON SUPERIORE AL LIMITE
STABILITO DAL CODICE CIVILE PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA'
PREVALENTE.

L'ASSEMBLEA PUO', IN OGNI CASO, DESTINARE GLI UTILI, FERME
RESTANDO LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE, ALLA
COSTITUZIONE DI RISERVE INDIVISIBILI, OPPURE A RISERVE
DIVISIBILI TRA I SOCI NON COOPERATORI.

L'ASSEMBLEA PUO' SEMPRE DELIBERARE LA DISTRIBUZIONE DI UTILI
AI SOLI SOCI NON COOPERATORI NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA
PER LE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE.

ART. 23 (RISTORNI)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE REDIGE IL PROGETTO DI
BILANCIO DI ESERCIZIO, PUO' APPOSTARE SOMME AL CONTO
ECONOMICO A TITOLO DI RISTORNO, QUALORA LO CONSENTANO LE
RISULTANZE DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA.

L'ASSEMBLEA, CHE APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO, DELIBERA
SULL'EROGAZIONE DEI RISTORNI, TENUTO CONTO DEI COMMI
SEGUENTI.

I RISTORNI ATTRIBUITI AI SOCI LAVORATORI, CHE COSTITUISCONO
MAGGIORAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE, NON POSSONO IN
NESSUN CASO SUPERARE LA MISURA DEL TRENTA PER CENTO (30%) DEI

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI COMPLESSIVI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3,
COMMA UNO E COMMA DUE, LETTERA A), DELLA LEGGE 3 APRILE 2001
N. 142, O LA DIVERSA MISURA CHE VERRA' STABILITA' DA LEGGI
SUCCESSIVE.

LA RIPARTIZIONE DEL RISTORNO AI SINGOLI SOCI, DOVRA' ESSERE
EFFETTUATA CONSIDERANDO LA QUANTITA' E LA QUALITA' DEGLI
SCAMBI MUTUALISTICI INTERCORRENTI FRA LA COOPERATIVA ED IL
SOCIO STESSO, ED EVENTUALMENTE SECONDO QUANTO PREVISTO IN
APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI AI SENSI DELL'ARTICOLO
2521, ULTIMO COMMA, CODICE CIVILE E DA PREDISPORRE A CURA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DEI SEGUENTI
CRITERI, CONSIDERATI SINGOLARMENTE O COMBINATI TRA LORO
DISTINTI PER CIASCUNA CATEGORIA DI SOCI COOPERATORI.

PER I SOCI LAVORATORI SI TERRA' CONTO DI:

- ORE LAVORATE E RETRIBUITE NEL CORSO DELL'ANNO,
- QUALIFICA PROFESSIONALE,
- COMPENSI EROGATI,
- TEMPO DI PERMANENZA IN COOPERATIVA,
- TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

I RISTORNI POTRANNO ESSERE ASSEGNATI, OLTRE CHE MEDIANTE
EROGAZIONE DIRETTA, ANCHE SOTTO FORMA DI AUMENTO GRATUITO DEL
CAPITALE POSSEDUTO DA CIASCUN SOCIO, O MEDIANTE
L'ATTRIBUZIONE DI AZIONI DI SOVVENZIONE.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 24 (ORGANI SOCIALI)

SONO ORGANI DELLA COOPERATIVA:

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- L'ORGANO DI CONTROLLO, SE NOMINATO.

ART. 25 (FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA)

L'ASSEMBLEA:

- A) APPROVA IL BILANCIO E DESTINA GLI UTILI;
- B) APPROVA IL BILANCIO SOCIALE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 112 DEL 2017;
- C) DELIBERA SULL'EMISSIONE DELLE AZIONI DESTINATE AI SOCI
SOVVENTORI;
- D) PROCEDE ALLA NOMINA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE;
- E) PROCEDE ALL'EVENTUALE NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO;
- F) DETERMINA LA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE
ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E ALL'ORGANO DI CONTROLLO;
- G) DELIBERA DI COMPIERE OPERAZIONI CHE COMPORTANO UNA
SOSTANZIALE MODIFICAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE DETERMINATO
NELL'ATTO COSTITUTIVO O UNA RILEVANTE MODIFICAZIONE DEI
DIRITTI DEI SOCI;
- H) PROVVEDE ALLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO;
- I) DELIBERA SULL'EVENTUALE EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23 DEL PRESENTE STATUTO;
- J) DELIBERA L'EVENTUALE STATO DI CRISI AZIENDALE;

K) DELIBERA SULL'ISTANZA DI RIESAME PRESENTATA DAL SOCIO
ESCLUSO AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 11;

L) APPROVA IL REGOLAMENTO INTERNO DI LAVORO, COSI' COME
PREVISTO DALL'ARTICOLO 6 LEGGE N. 142/01 E GLI EVENTUALI
REGOLAMENTI INTERNI;

M) DELIBERA SULLA RESPONSABILITA' DELL'ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO;

N) NOMINA I LIQUIDATORI E STABILISCE I CRITERI DI SVOLGIMENTO
DELLA LIQUIDAZIONE;

O) DELIBERA SU TUTTI GLI ALTRI OGGETTI RISERVATI ALLA SUA
COMPETENZA DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' SUGLI
ARGOMENTI CHE UNO O PIU' AMMINISTRATORI OVVERO TANTI SOCI CHE
RAPPRESENTINO ALMENO UN TERZO DEI VOTI SOTTOPONGANO ALLA SUA
APPROVAZIONE.

IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA CHE DELIBERA IN MERITO AL
PRECEDENTE PUNTO G) DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO.

ART. 26 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)

L'ASSEMBLEA VIENE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON AVVISO CONTENENTE: L'ORDINE DEL GIORNO, IL LUOGO, LA DATA
E L'ORA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE
ESSERE FISSATA IN UN GIORNO DIVERSO DA QUELLO DELLA PRIMA.

L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, MA PUO'
ANCHE RIUNIRSI IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI SI TROVA LA
SEDE SOCIALE, PURCHE' IN ITALIA.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE COMUNICATO CON LETTERA

RACCOMANDATA A/R INVIATA AI SOCI O CONSEGNATA A MANO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

IN ALTERNATIVA, L'ASSEMBLEA POTRA' ESSERE CONVOCATA MEDIANTE COMUNICAZIONE TRASMESSA AI SOCI A MEZZO FAX O POSTA ELETTRONICA, AI RECAPITI RISULTANTI DAL LIBRO SOCI, A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITA LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI DELL'ASSEMBLEA.

L'ASSEMBLEA HA LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO NEI TEMPI INDICATI ALL'ARTICOLO 22.

L'ASSEMBLEA INOLTRE PUO' ESSERE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI VOLTA ESSO NE RAVVISI LA NECESSITA' E DEVE ESSERE CONVOCATA SENZA RITARDO, E COMUNQUE NON OLTRE QUINDICI GIORNI (15 GIORNI) DALLA RICHIESTA, QUALORA NE SIA FATTA RICHIESTA SCRITTA DALL'ORGANO DI CONTROLLO O DA TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN TERZO DEI VOTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI.

IN ASSENZA DELLE PRESCRITTE FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE, L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI CON DIRITTO DI VOTO E TUTTI GLI AMMINISTRATORI E L'ORGANO DI CONTROLLO, SE NOMINATO, SIANO PRESENTI OVVERO INFORMATI DELLA RIUNIONE. TUTTAVIA CIASCUNO DEGLI INTERVENUTI PUO' OPPORSI ALLA DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI SUI QUALI NON SI RITENGA SUFFICIENTEMENTE INFORMATO.

ART. 27 (COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

IN PRIMA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE COSTITUITA
QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI I DUE TERZI (2/3) DEI
VOTI DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA E' REGOLARMENTE
COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI SOCI INTERVENUTI O
RAPPRESENTATI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

L'ASSEMBLEA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI PRESENTI
O RAPPRESENTATI SU TUTTI GLI OGGETTI POSTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO, FATTA ECCEZIONE PER LE DELIBERAZIONI DI CUI
ALL'ULTIMO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 28.

QUANDO SI TRATTA DI DELIBERARE LO SCIoglIMENTO ANTICIPATO
DELLA SOCIETA' O LA SUA TRASFORMAZIONE L'ASSEMBLEA DELIBERA
CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I DUE TERZI DEI SOCI.

ART. 28 (VOTO ED INTERVENTO)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2538 CODICE CIVILE, NELLE ASSEMBLEE
HANNO DIRITTO DI VOTO COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI DA ALMENO
NOVANTA GIORNI (90 GIORNI) NEL LIBRO DEI SOCI E CHE NON SIANO
IN MORA NEI VERSAMENTI DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE.

CIASCUN SOCIO COOPERATORE, PERSONA FISICA O GIURIDICA, HA UN
SOLO VOTO, QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE DELLA SUA
PARTECIPAZIONE.

PER I SOCI SOVVENTORI SI APPLICA IL PRECEDENTE ARTICOLO 19.

L'ASSEMBLEA PUO' SVOLGERSI CON INTERVENUTI DISLOCATI IN PIU'
LUOGHI, CONTIGUI O DISTANTI, AUDIO/VIDEO COLLEGATI A
CONDIZIONE CHE SIANO RISPETTATI IL METODO COLLEGIALE E I

PRINCIPI DI BUONA FEDE E DI PARITA' DI TRATTAMENTO DEI SOCI,
ED IN PARTICOLARE A CONDIZIONE CHE:

- SIA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ANCHE A MEZZO
DEL PROPRIO UFFICIO DI PRESIDENZA, DI ACCERTARE
INEQUIVOCABILMENTE L'IDENTITA' E LA LEGITTIMAZIONE DEGLI
INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA,
CONSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

- SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE
ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI
VERBALIZZAZIONE;

- SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI PARTECIPARE IN TEMPO
REALE ALLA DISCUSSIONE E ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO;

- VENGANO INDICATI NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE (SALVO CHE SI
TRATTI DI ASSEMBLEA TOTALITARIA) I LUOGHI AUDIO/VIDEO
COLLEGATI A CURA DELLA COOPERATIVA, NEI QUALI GLI INTERVENUTI
POTRANNO AFFLUIRE, DOVENDOSI RITENERE SVOLTA LA RIUNIONE NEL
LUOGO OVE SARANNO PRESENTI IL PRESIDENTE E IL SOGGETTO
VERBALIZZANTE.

I SOCI CHE, PER QUALSIASI MOTIVO, NON POSSONO INTERVENIRE
PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA, HANNO LA FACOLTA' DI FARSI
RAPPRESENTARE, MEDIANTE DELEGA SCRITTA, SOLTANTO DA UN ALTRO
SOCIO AVENTE DIRITTO AL VOTO, APPARTENENTE ALLA MEDESIMA
CATEGORIA DI SOCIO COOPERATORE O SOVVENTORE, E CHE NON SIA
AMMINISTRATORE, SINDACO DELLA COOPERATIVA.

CIASCUN SOCIO PUO' RAPPRESENTARE SOLTANTO UN ALTRO SOCIO.

LA DELEGA NON PUO' ESSERE RILASCIATA CON IL NOME DEL
RAPPRESENTANTE IN BIANCO.

IL SOCIO IMPRENDITORE INDIVIDUALE PUO' FARSI RAPPRESENTARE
NELL'ASSEMBLEA ANCHE DAL CONIUGE, DAI PARENTI ENTRO IL TERZO
GRADO O DAGLI AFFINI ENTRO IL SECONDO CHE COLLABORANO
ALL'IMPRESA.

I SOCI PERSONE GIURIDICHE SONO RAPPRESENTATI IN ASSEMBLEA DAL
LORO LEGALE RAPPRESENTANTE OPPURE DA ALTRO SOGGETTO DAI
MEDESIMI DESIGNATO.

PER LE VOTAZIONI SI PROCEDERA' NORMALMENTE COL SISTEMA
DELL'ALZATA DI MANO, O CON ALTRO METODO DELIBERATO
DALL'ASSEMBLEA, LEGALMENTE CONSENTITO.

LE ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI AVVERRANNO, A MAGGIORANZA
RELATIVA, PER ALZATA DI MANO, PER ACCLAMAZIONE O CON ALTRO
SISTEMA LEGALMENTE DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA.

ART. 29 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'ASSEMBLEA E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ED IN SUA ASSENZA DAL VICEPRESIDENTE, ED IN
ASSENZA ANCHE DI QUESTI, DALLA PERSONA DESIGNATA
DALL'ASSEMBLEA STESSA, COL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI
PRESENTI.

L'ASSEMBLEA PROVVEDE ALLA NOMINA DI UN SEGRETARIO, ANCHE NON
SOCIO. LA NOMINA DEL SEGRETARIO NON HA LUOGO QUANDO IL
VERBALE E' REDATTO DA UN NOTAIO.

FUNZIONE, POTERI E DOVERI DEL PRESIDENTE SONO REGOLATI DALLA
LEGGE.

ART. 30 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN NUMERO DI
CONSIGLIERI **VARIABILE, DA TRE A NOVE**, ELETTI DALL'ASSEMBLEA
CHE NE DETERMINA, DI VOLTA IN VOLTA, IL NUMERO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELEGGE NEL SUO SENO IL
PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE. NON POSSONO ASSUMERE LA
CARICA DI PRESIDENTE I RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' COSTITUITE
DA UN UNICO SOCIO PERSONA FISICA, DI AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE, DI ENTI CON SCOPO DI LUCRO.

L'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE E' SUBORDINATA AL
POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA' COMUNEMENTE INTESI
COME: FAMA, ONORE E RISPETTABILITA' NEL CONTESTO SOCIALE DI
APPARTENENZA E/O RIFERIMENTO.

L'AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA PUO' ESSERE AFFIDATA
ANCHE A SOGGETTI NON SOCI, PURCHE' LA MAGGIORANZA DEGLI
AMMINISTRATORI SIA SCELTA TRA I SOCI COOPERATORI OPPURE TRA
LE PERSONE INDICATE DAI SOCI COOPERATORI PERSONE GIURIDICHE.

L'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DA PARTE DI
SOGGETTI NON SOCI, OLTRE A QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE
COMMA, E' SUBORDINATA AL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI
PROFESSIONALITA' E INDIPENDENZA:

- ESPERIENZA E PROFESSIONALITA' TECNICA ACQUISITA DAI
SOGGETTI INTERESSATI, DIMOSTRATA A MEZZO CERTIFICAZIONE DEI

LAVORI ESEGUITI DAL SOGGETTO PREPOSTO, OVVERO, DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA DAGLI INTERESSATI,
ATTESTANTE LE ESPERIENZE ACQUISITE NELLA QUALITA';

- CERTIFICATO DEL TITOLO DI STUDIO COMPRESA LA DOCUMENTAZIONE
COMPROVANTE IL POSSESSO DEL TITOLO ABILITATIVO RICHIESTO
DALLA NORMATIVA VIGENTE NELLA REPUBBLICA ITALIANA.

GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE NOMINATI PER UN PERIODO
SUPERIORE A TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA
CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO
ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

GLI AMMINISTRATORI SONO RIELEGGIBILI.

ART. 31 (COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI
POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA', ESCLUSI SOLO QUELLI
RISERVATI ALLA DECISIONE DEI SOCI DALLA LEGGE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE
PROPRIE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DELLA REDAZIONE DEL
PROGETTO DI BILANCIO E DEI PROGETTI DI FUSIONE O SCISSIONE,
NONCHE' DI QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2544 CODICE CIVILE
IN MATERIA DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI E
DELLE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I
SOCI, AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, OPPURE AD UN
COMITATO ESECUTIVO FORMATO DA ALCUNI AMMINISTRATORI,
DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI
MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.

**ART. 32 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE)**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' CONVOCATO DAL PRESIDENTE
TUTTE LE VOLTE NELLE QUALI VI SIA MATERIA SU CUI DELIBERARE,
OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO UN TERZO DEI
CONSIGLIERI.

LA CONVOCAZIONE E' FATTA DAL PRESIDENTE A MEZZO LETTERA, FAX
O E-MAIL DA SPEDIRSI NON MENO DI CINQUE GIORNI (5 GIORNI)
PRIMA DELL'ADUNANZA E, NEI CASI URGENTI, A MEZZO POSTA
ELETTRONICA, IN MODO CHE I CONSIGLIERI E L'ORGANO DI
CONTROLLO NE SIANO INFORMATI ALMENO UN GIORNO PRIMA DELLA
RIUNIONE.

NEL CASO DI INERZIA O IMPOSSIBILITA' DEL PRESIDENTE, LA
CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA ANCHE DAL VICEPRESIDENTE E NEL
CASO DI SUA IMPOSSIBILITA' O INERZIA ANCHE
DALL'AMMINISTRATORE IN CARICA PIU' ANZIANO.

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO VALIDE
QUANDO VI INTERVENGA LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN
CARICA.

LA PRESENZA ALLE RIUNIONI PUO' AVVENIRE ANCHE PER IL TRAMITE
DI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE. IN QUESTO ULTIMO CASO DEVONO
COMUNQUE ESSERE SODDISFATTE LE SEGUENTE CONDIZIONI:

A) CHE SIANO PRESENTI NELLO STESSO LUOGO IL PRESIDENTE ED IL
SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMAZIONE
E SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE;

B) CHE SIA EFFETTIVAMENTE POSSIBILE AL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE ACCERTARE L'IDENTITA' DEGLI INTERVENUTI, REGOLARE LO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE, COSTATARE E PROCLAMARE I RISULTATI DELLA VOTAZIONE;

C) CHE SIA CONSENTITO AL SOGGETTO VERBALIZZANTE DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE;

D) CHE SIA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE, INTERVENIRE IN TEMPO REALE DURANTE LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ESAMINATI, E DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE SIMULTANEA SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, NONCHÈ, QUANDO NECESSARIO, DI VISIONARE, RICEVERE O TRASMETTERE DOCUMENTI.

SUSSISTENDO QUESTE CONDIZIONI, LA RIUNIONE SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE DEVE PURE TROVARSI IL SEGRETARIO, ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELATIVO LIBRO.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

IN CASO DI PARITA' DI VOTI LA DELIBERAZIONE PROPOSTA SI INTENDE APPROVATA O NON APPROVATA A SECONDA DI COME HA VOTATO CHI PRESIEDE LA SEDUTA.

OGNI AMMINISTRATORE DEVE DARE NOTIZIA AGLI ALTRI AMMINISTRATORI ED ALL'ORGANO DI CONTROLLO, SE NOMINATO, DI OGNI INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA SOCIETA', PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA; SE SI TRATTA DI

AMMINISTRATORE DELEGATO DEVE ALTRESI' ASTENERSI DAL COMPIERE
L'OPERAZIONE, INVESTENDO DELLA STESSA IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

ART. 33 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

IN CASO DI MANCANZA SOPRAVVENUTA DI UNO O PIU' COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE CONSEGUENTE ALLA LORO
DECADENZA DALLA CARICA PER PERDITA SOPRAVVENUTA DI UNO O PIU'
DEI REQUISITI RICHIAMATI DAL PRECEDENTE ARTICOLO 30, GLI
ALTRI PROVVEDONO A SOSTITUIRLI NEI MODI PREVISTI
DALL'ARTICOLO 2386 CODICE CIVILE, NON RICORRENDO TUTTAVIA LA
NECESSITA' DI APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO,
QUALORA QUEST'ULTIMO NON SIA NOMINATO.

SE VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE
L'ASSEMBLEA PERCHE' PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI;
GLI AMMINISTRATORI COSI' NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI
IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

IN CASO DI MANCANZA SOPRAVVENUTA DI TUTTI I COMPONENTI IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE
CONVOCATA D'URGENZA DALL'ORGANO DI CONTROLLO, SE NOMINATO, IL
QUALE PUO' COMPIERE NEL FRATTEMPO GLI ATTI DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE.

IN CASO DI MANCANZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO, L'ASSEMBLEA
PUO' ESSERE CONVOCATA DA OGNI SOCIO.

ART. 34 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI)

SPETTA ALL'ASSEMBLEA DETERMINARE I COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO, SE NOMINATO.

SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO, SE NOMINATO, DETERMINARE LA REMUNERAZIONE DOVUTA A SINGOLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE.

L'ASSEMBLEA PUO' ANCHE RICONOSCERE AGLI AMMINISTRATORI UN TRATTAMENTO DI FINE MANDATO.

ART. 35 (RAPPRESENTANZA)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA DI FRONTE AI TERZI E IN GIUDIZIO.

LA RAPPRESENTANZA DELLA COOPERATIVA SPETTA, NEI LIMITI DELLE DELEGHE CONFERITE, ANCHE AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, INSTITORI E PROCURATORI SPECIALI.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE, TUTTI I POTERI A LUI ATTRIBUITI SPETTANO AL VICEPRESIDENTE, LA CUI FIRMA COSTITUISCE PIENA PROVA DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DELLE DELEGHE ALLO STESSO CONFERITE, POTRA' CONFERIRE SPECIALI PROCURE, PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, AD ALTRI CONSIGLIERI OPPURE AD ESTRANEI, CON L'OSSERVANZA DELLE

NORME LEGISLATIVE VIGENTI AL RIGUARDO.

ART. 36 (ORGANO DI CONTROLLO)

L'ASSEMBLEA, SE OBBLIGATORIO PER LEGGE O COMUNQUE IN VIA FACOLTATIVA, NOMINA UN SINDACO UNICO O UN REVISORE LEGALE (O SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE) QUALE ORGANO DI CONTROLLO. L'ASSEMBLEA POTRA' ALTRESI', IN ALTERNATIVA, NOMINARE, QUALE ORGANO DI CONTROLLO, UN COLLEGIO SINDACALE, IL QUALE, IN QUESTO CASO, SI COMPORRA' DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLENTI, ELETTI DALL'ASSEMBLEA TRA I SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE. IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

L'ORGANO DI CONTROLLO RESTA IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SCADE ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA.

LA RETRIBUZIONE ANNUALE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E' DETERMINATA DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA, PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DELL'UFFICIO.

IL COLLEGIO SINDACALE O IL SINDACO UNICO, QUANDO NOMINATI, ESERCITANO ANCHE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DOVRANNO ESSERE SCELTI FRA I REVISORI LEGALI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 37 (SCIoglimento ANTICIPATO)

L'ASSEMBLEA CHE DICHIARA LO SCIoglimento DELLA COOPERATIVA

NOMINERA' UNO O PIU' LIQUIDATORI STABILENDONE I POTERI.

ART. 38 (DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE)

IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETA', L'INTERO PATRIMONIO
SOCIALE RISULTANTE DALLA LIQUIDAZIONE SARA' DEVOLUTO NEL
SEGUENTE ORDINE:

- A RIMBORSO DELLE QUOTE EFFETTIVAMENTE VERSATE DAI SOCI
SOVVENTORI, EVENTUALMENTE RIVALUTATE A NORMA DEL PRECEDENTE
ARTICOLO 22, LETTERA D), E DEI DIVIDENDI DELIBERATI E NON
ANCORA CORRISPOSTI;
- A RIMBORSO DELLE QUOTE EFFETTIVAMENTE VERSATE DAI SOCI
COOPERATORI, EVENTUALMENTE RIVALUTATE A NORMA DEL PRECEDENTE
ARTICOLO 22, LETTERA D), E DEI DIVIDENDI DELIBERATI E NON
ANCORA CORRISPOSTI;
- AL FONDO MUTUALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 31 GENNAIO
1992 N. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 39 (REGOLAMENTI)

PER MEGLIO DISCIPLINARE IL FUNZIONAMENTO INTERNO, E
SOPRATTUTTO PER DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED I
SOCI DETERMINANDO CRITERI E REGOLE INERENTI LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' MUTUALISTICA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
OLTRE AL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N.
142/2001, POTRA' ELABORARE APPOSITI REGOLAMENTI

SOTTOPONENDOLI SUCCESSIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LE
MODIFICHE STATUTARIE. NEGLI STESSI REGOLAMENTI POTRANNO
ESSERE STABILITI L'ORDINAMENTO E LE MANSIONI DEI COMITATI
TECNICI, SE VERRANNO COSTITUITI.

**ART. 40 (PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE
RISERVE E DEVOLUZIONE)**

I PRINCIPI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE, DI
RISERVE INDIVISIBILI, DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO E
DI DEVOLUZIONE DI UNA QUOTA DEGLI UTILI ANNUALI AI FONDI
MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE, SONO INDEROGABILI E DEVONO ESSERE DI FATTO
OSSERVATI.

IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2514 CODICE CIVILE, LA
COOPERATIVA:

- NON POTRA' DISTRIBUIRE DIVIDENDI IN MISURA SUPERIORE
ALL'INTERESSE MASSIMO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI, AUMENTATO
DI DUE PUNTI E MEZZO RISPETTO AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE
VERSATO;
- NON POTRA' REMUNERARE GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN
SOTTOSCRIZIONE AI SOCI COOPERATORI IN MISURA SUPERIORE A DUE
PUNTI RISPETTO AL LIMITE MASSIMO PREVISTO PER I DIVIDENDI;
- NON POTRA' DISTRIBUIRE RISERVE FRA I SOCI COOPERATORI;
- DOVRA' DEVOLVERE, IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA
COOPERATIVA, L'INTERO PATRIMONIO SOCIALE, DEDOTTO SOLTANTO IL

CAPITALE SOCIALE E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI, AI
FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA
COOPERAZIONE.

ART. 41 (RINVIO)

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, VALGONO LE
VIGENTI NORME DI LEGGE SULLE SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI.

PER QUANTO NON PREVISTO DAL TITOLO VI DEL LIBRO V CODICE
CIVILE, CONTENENTE LA "DISCIPLINA DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE", A NORMA DELL'ARTICOLO 2519 CODICE CIVILE SI
APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DELLE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA.

F.TO: NATALE STEFANO - CRISAFI GINO - GIAMBELLUCA PIETRO -
PATRIZIA FICICCHIA - ALICE CINZIA FICICCHIA - VINCENZA
SANZONE - DANIELE GIAMBELLUCA - DR. GIOVANNI CASSATA NOTAIO

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI
TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 17 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 460/97, ART. 1 COMMA 3, L. 381/1991.